

---

**INDICE**

---

**Chimec S.p.A.**

**Modello di organizzazione, gestione e controllo**  
**ex D. Lgs. n. 231 del 8 giugno 2001**

**PARTE SPECIALE “A”**

**I REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

**1. - Reati contro la Pubblica Amministrazione: profili generali**

**2. - Reati di cui all'art. 24 del Decreto**

- 2.1. - Malversazione a danno dello Stato (art. 316-*bis* c.p.)
- 2.2. - Indebita percezione di erogazioni in danno allo Stato o all'Unione Europea (art. 316-*ter* c.p.)
- 2.3. - Truffa ai danni dello stato (art. 640, comma II n. 1 c.p.)
- 2.4. - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis* c.p.)
- 2.5. - Frode informatica in danno allo Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640-*ter*, comma II, c.p.)
- 2.6. - Trattamento sanzionatorio per le fattispecie di cui all'art. 24 del Decreto

**3. - Reati di cui all'art. 25 del Decreto**

- 3.1. - Concussione (art. 317 c.p.)
- 3.2. - Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)
- 3.3. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)
- 3.4. - Ipotesi aggravata di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319-*bis* c.p.)
- 3.5. - Corruzione in atti giudiziari (art. 319-*ter* c.p.)
- 3.6. - Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater* c.p.)
- 3.7. - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)
- 3.8. - Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)
- 3.9. - Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
- 3.10. - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-*bis* c.p.)
- 3.11. - Trattamento sanzionatorio dei reati di cui all'art. 25 del Decreto

47

**4. - Reati di cui all'art. 25-*decies* del Decreto**

- 4.1. - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 377-*bis* c.p.)
- 4.2. - Trattamento sanzionatorio di cui all'art. 25-*decies* del Decreto

**5. - Aree a rischio**

**6. - Principi generali di comportamento e modalità di attuazione**

**7. - Schede di evidenza**

## **1. - Reati contro la Pubblica Amministrazione: profili generali**

Oggetto di analisi della presente Parte Speciale sono i reati che si configurano sul presupposto che la Società abbia instaurato rapporti con una Pubblica Amministrazione.

Per Pubblica Amministrazione o Ente Pubblico deve intendersi qualsiasi persona giuridica a cui l'ordinamento attribuisce la cura di interessi pubblici o che svolga attività di natura legislativa, amministrativa o giudiziaria, in forza di norme di diritto pubblico o atti autoritativi<sup>1</sup>.

Ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 163/2006, sono equiparati alla categoria in esame gli organismi pubblici istituiti, anche in forma societaria, per soddisfare specifici interessi generali, finanziati dallo Stato, da enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta a controllo di quest'ultimi ovvero il cui organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da componenti dei quali più della metà sia designata dagli enti suindicati, nonché, dotato di personalità giuridica.

Sono, altresì, ricompresi nella suddetta categoria gli organi e le Istituzioni appartenenti alle Comunità Europee.

Il bene giuridico tutelato dalle norme incriminatrici che verranno analizzate nel prosieguo deve essere individuato riferimento ai principi di cui all'art. 97, comma 2 della Costituzione, il quale stabilisce che l'esercizio della pubblica funzione deve avvenire nel rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione.

Proprio in ragione di tale esigenza, sono puniti anche quei comportamenti posti in essere da privati che, con atti sollecitatori anche di natura fraudolenta ad opera di un soggetto pubblico, siano idonei a turbare il corretto esercizio della funzione amministrativa e, conseguentemente, produrre un danno, anche di natura economica, in capo alla P.A. nella sua interezza.

Occorre specificare, altresì, che tali reati hanno natura c.d. propria, ovvero che al fine di una loro realizzazione è necessaria la partecipazione di un soggetto qualificato, un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, differenziandosi sotto questo profilo dai reati c.d. comuni, ovvero che possono essere commessi da chiunque.

Pertanto, visto che molti dei reati considerati nella presente Parte Speciale presuppongono le nozioni di "pubblico ufficiale" ed "incaricato di pubblico servizio" appare necessario descriverne brevemente gli elementi essenziali.

Ai sensi dell'art. 357, primo comma, c.p., è considerato pubblico ufficiale "*agli effetti della legge penale*" colui il quale esercita "*una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa*".

---

<sup>1</sup>A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, ci si riferisce: alle amministrazioni dello Stato (Presidenza del Consiglio, Consob, Banca d'Italia, Agenzia delle Entrate, Autorità per l'Energia Elettrica e Gas); la Comunità Europea e Istituti collegati; ASL; INPS; INAIL; Comuni, Province, Regioni.

Il secondo comma definisce la nozione di “*pubblica funzione amministrativa*”: “*è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi*”.

Con riferimento alla nozione di “*funzione legislativa*” e “*funzione giudiziaria*”, vista la facile identificazione del ruolo e dei soggetti, il codice non ha ritenuto opportuno esplicitarne analoga definizione.

L'art. 358 c.p. prevede che “*sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio*”.

*Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale*”.

Perché il “servizio” possa definirsi pubblico, deve essere disciplinato da norme di diritto pubblico senza poteri di natura certificativa, autorizzativa e deliberativa (propri, invece, della pubblica funzione).

Il legislatore ha, inoltre, precisato che non può mai costituire “servizio pubblico” lo svolgimento di “semplici mansioni di ordine” né la “prestazione di opera meramente materiale”.

49

La giurisprudenza ha individuato la categoria degli incaricati di un pubblico servizio, ponendo l'accento sul carattere della strumentalità ed accessorietà delle attività rispetto a quella pubblica in senso stretto. In sostanza, trattasi di soggetti che danno un contributo concreto alla realizzazione delle finalità del pubblico servizio, con connotazione di sussidiarietà e di complementarietà esercitando, di fatto, una funzione pubblica.

Essa ha quindi indicato una serie di “indici rivelatori” del carattere pubblicistico dell'ente, per i quali è emblematica la casistica in tema di società per azioni a partecipazione pubblica. In particolare, si fa riferimento ai seguenti indici:

- (a) la sottoposizione ad un'attività di controllo e di indirizzo a fini sociali, nonché ad un potere di nomina e revoca degli amministratori da parte dello Stato o di altri enti pubblici;
- (b) la presenza di una convenzione e/o concessione con la pubblica amministrazione;
- (c) l'apporto finanziario da parte dello Stato;
- (d) l'immanenza dell'interesse pubblico in seno all'attività economica.

Trattasi di reati che, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, sono caratterizzati dal dolo, che può essere definito, in linea generale, come la consapevolezza del reato da commettere che l'agente deve avere e, conseguentemente, la volontà del suo concretizzarsi nella realtà.

Infine, è necessario evidenziare che nella presente Parte Speciale sono ricompresi due delitti di cui agli artt. 640, comma II e 640-*bis* c.p., ovvero truffa in danno dello Stato e truffa per conseguire erogazioni dallo Stato, i quali non appartengono alla categoria dei tipici reati contro la P.A. di cui al Libro II, Titolo II, Capo I del Codice Penale.

È, però, sembrato opportuno ricomprendere tale previsione nella presente Parte Speciale in ragione della particolare ipotesi di truffa considerata, la quale presuppone l'interazione tra l'agente e la P.A.

## **2. - Reati di cui all'art. 24 del Decreto**

### **2.1. - Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.)**

La norma in esame punisce *“chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro Ente pubblico o dalle Comunità Europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità”*.

La condotta materiale oggetto di incriminazione è la distrazione, anche parziale, delle somme ottenute dalla P.A., dallo Stato o dalla Comunità Europea, per soddisfare scopi diversi rispetto alla realizzazione di opere o attività di pubblico interesse per cui sono stati rilasciati.

Trattasi di reato istantaneo, la cui consumazione avviene nel momento in cui si realizza la distrazione delle somme.

### **2.2. - Indebita percezione di erogazioni in danno allo Stato o all'Unione Europea (art. 316-ter c.p.)**

Tale disposizione, salvo che il fatto costituisca la specifica ipotesi di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni ex art. 640-bis c.p., incrimina *“chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestati cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità Europee”*.

51

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 3.999,96 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 5.164 euro a 25.822 euro. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

È punita, quindi, la condotta di chi, al fine di ottenere mutui o finanziamenti dallo Stato (incluso anche enti e organi appartenenti all'Unione Europea), utilizza documenti materialmente alterati, dichiarazioni mendaci, ovvero omette informazioni dovute.

Diversamente dall'ipotesi di reato considerata nel paragrafo precedente, non rileva lo specifico scopo per cui le somme indebitamente percepite vengano utilizzate.

Sotto il profilo penale, infatti, rileva la sola condotta fraudolenta e sleale impiegata per ottenere i finanziamenti predetti, elemento che, unitamente all'erogazione del finanziamento da parte dello Stato o altro Ente pubblico, consuma il reato in esame.

### **2.3. - Truffa ai danni dello stato (art. 640, comma II n. 1 c.p.)**

La norma punisce *“chiunque, con artifici e raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno”*, prevedendo una pena aggravata quando il fatto è commesso *“in danno dello Stato o di altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare.”*

Il reato si realizza quando la condotta, finalizzata a conseguire un ingiusto profitto, consista in qualsiasi alterazione della realtà (artifici e raggiri) tale da indurre in errore lo Stato (inclusi gli Enti pubblici e L'Unione Europea), il quale, procedendo con un atto di disposizione patrimoniale subisce un danno di natura economica.

Il delitto è integrato quando, a seguito del comportamento ingannevole, si realizza l'ingiusto profitto dell'agente e il conseguente danno in capo allo Stato.

#### **2.4. - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)**

Tale fattispecie sanziona chiunque ponga in essere la tipica condotta di truffa di cui all'art. 640 c.p., al fine di ottenere *“contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità Europee.”*

La norma in esame non va confusa con la previsione di cui all'art. 316-ter c.p. (cfr. par. 2.3.) in quanto quest'ultima fattispecie trova applicazione in via sussidiaria, ovvero solo ove non sia configurabile il reato di truffa *ex art. 640-bis c.p.*

Nello specifico, l'elemento differenziante è da ricercare nel requisito degli artifici e dei raggiri che *“assorbono”* la condotta materiale del reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (dichiarazioni mendaci o omesse informazioni dovute) tutte le volte in cui i comportamenti suddetti si inseriscano in un contesto artificioso più ampio, finalizzato a rafforzare la portata ingannatoria della condotta principale e idoneo a indurre in errore il soggetto passivo.

Il delitto si consuma nel momento in cui, a seguito degli artifici e dei raggiri, lo Stato o altro Ente pubblico eroga il finanziamento richiesto.

#### **2.5. - Frode informatica in danno allo Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640-ter, comma II, c.p.)**

La norma incrimina *“chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno”*, prevedendo, al secondo comma, una pena aggravata quando ricorre una delle circostanze di cui all'art. 640, comma II n.1 (fatto commesso in danno allo Stato o di altro Ente Pubblico).

Il reato di frode informatica ha la medesima struttura della truffa, differenziandosi solo in relazione al fatto che il comportamento fraudolento non è esercitato direttamente sul soggetto passivo, bensì su un sistema informatico, telematico o sulle relative pertinenze.

La condotta si perfeziona nel momento in cui l'agente interviene, senza avere titolo, sul sistema informatico, alterandone il funzionamento.

## **2.6. - Trattamento sanzionatorio per le fattispecie di cui all'art. 24 del Decreto**

Con riferimento al profilo sanzionatorio, l'integrazione dei reati suddetti comporta l'applicazione all'ente della sanzione pecuniaria fino a 500 quote.

Inoltre, nell'ipotesi in cui l'ente abbia tratto un profitto di rilevante entità o abbia causato un danno di particolare gravità, verrà applicata la sanzione pecuniaria da 200 a 600 quote.

Infine, si applicheranno le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma II, lett. c), d) ed e) del Decreto<sup>2</sup>.

---

<sup>2</sup> Cfr. Si rinvia al paragrafo 1.3 della Parte Generale del Modello, dedicato alle sanzioni interdittive a carico dell'Ente conseguenti all'accertamento dell'illecito.

### **3. - Reati di cui all'art. 25 del Decreto**

#### **3.1. - Concussione (art. 317 c.p.)**

La norma punisce "*il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità*".

La condotta penalmente rilevante si compone di due momenti fondamentali.

In primo luogo, occorre che il pubblico ufficiale eserciti il c.d. *metus publicae potestatis*, ovvero paventi un esercizio distorto della propria qualifica o dei propri poteri in danno al soggetto passivo.

Un comportamento siffatto deve, altresì, essere tale da costringere la vittima a dare o promettere denaro o altra utilità.

Per "costrizione" deve intendersi quello stato di assoluta coartazione del soggetto passivo, rimasto privo di qualsiasi possibilità di determinare il proprio comportamento in direzione contraria rispetto al nocumento paventato dal pubblico ufficiale mediante l'abuso dei propri poteri o qualità.

Inoltre, nell'ipotesi in cui si accertasse che taluno dei soggetti previsti dall'art. 5 del Decreto abbia dato o promesso denaro o altra utilità a seguito di "costrizione" da parte di un pubblico funzionario, la responsabilità dell'Ente si configurerebbe ove dalla condotta del privato derivi un illecito vantaggio o venga soddisfatto uno specifico interesse in favore della Società.

54

Infine il reato si consuma al momento della dazione o della promessa: sotto quest'ultimo aspetto, ove alla promessa segua la dazione, il perfezionamento del reato coinciderà con tale evento.

#### **3.2. - Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.).**

La norma<sup>3</sup> incrimina "*il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per altri, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa*".

Il reato in esame è strutturato secondo la logica del concorso necessario di persone, per cui il delitto, al fine della sua realizzazione, presuppone il contributo sia del corruttore che del pubblico ufficiale corrotto.

Oggetto materiale della condotta è un atto o un comportamento che rientri nelle competenze del pubblico ufficiale, ovvero in quella sfera di attività a cui lo stesso è preposto dalla norma attributiva della pubblica funzione.

Il reato si consuma, alternativamente, al momento della dazione o della promessa. Ne consegue che ove alla promessa segua il ricevimento del denaro e dell'utilità, il perfezionamento del reato avverrà in quest'ultimo istante.

---

<sup>3</sup>L'art. 318 c.p. è stato modificato dalla legge 6 novembre del 2012 n. 190 che ha definitivamente abolito la distinzione della corruzione propria nella forma antecedente e susseguente, circoscrivendo il reato al solo evento corruttivo che investa, in generale, la funzione affidata al pubblico ufficiale.

### **3.3. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)**

E' punito "*il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sè o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa*".

Diversamente dalla previsione di cui al paragrafo precedente, tale ipotesi di corruzione presuppone che il *pactum sceleris* tra il pubblico ufficiale e il corruttore abbia ad oggetto atti specifici di cui, a seconda che l'esercizio della pubblica funzione intervenga prima o dopo l'accordo criminoso<sup>4</sup>, se ne richiede l'omissione, il ritardo o la contrarietà ai doveri imposti al pubblico ufficiale dalla norma attributiva del potere.

Con riferimento al momento consumativo del delitto, valgono le medesime considerazioni esposte nel paragrafo che precede con la sola specificazione che, ove l'accordo corruttivo intervenga dopo il compimento dell'atto ad opera del pubblico ufficiale, il perfezionamento del reato si avrà solo se alla promessa segua la dazione.

### **3.4. - Ipotesi aggravata di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319-bis c.p.)**

55

La norma in esame commina una pena aggravata, rispetto al reato generale di corruzione ex art. 319, ove il *pactum sceleris* abbia ad oggetto lo specifico scopo di ottenere "*il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene, nonché il pagamento o il rimborso di tributi*".

### **3.5. - Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)**

Tale ipotesi di reato ricorre quando la condotta corruttiva di cui agli artt. 318 e 319 c.p. viene commessa "*per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo*".

E' prevista, al comma II, una pena aggravata quando dal reato derivi l'ingiusta condanna di taluno.

Quanto al momento consumativo, si rinvia alle considerazioni espresse nel paragrafo 3.3..

### **3.6. - Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)**

La norma punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, "*il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità*".

È punito, altresì, nei casi previsti dal primo comma, *"chi dà o promette denaro o altra utilità."*

La fattispecie in esame sostituisce la vecchia previsione del reato di concussione per induzione ex art. 317 c.p., assumendo il rango di norma autonoma a seguito della novella legislativa della legge anti-corruzione (l. n.190/2012).

Per quanto concerne gli aspetti generali, si rinvia al paragrafo dedicato al reato di concussione ex art. 317 (cfr. par. 3.1.), dovendo, però, specificare il significato del termine "induzione".

Il reato in rubrica presuppone che l'abuso della qualità o dei poteri del pubblico ufficiale siano idonei a indurre nel soggetto passivo la convinzione di dover dare o promettere denaro o altra utilità.

Tale illecita influenza, però, dispiega un'efficacia meno pregnante rispetto alla "costrizione", in quanto la vittima non sarebbe totalmente coartata, ovvero manterrebbe spazi per autodeterminarsi in senso contrario rispetto alla richiesta dal pubblico ufficiale.

In ragione di tale requisito, la novella del 2012 ha disposto la punibilità anche del soggetto passivo che porrà in essere la dazione o la promessa.

Infine, sarà imputabile all'Ente la responsabilità per il reato in esame ove si accertasse che la condotta indebita del privato abbia soddisfatto un interesse o prodotto un vantaggio per la Società.

56

### **3.7. - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)**

Tale norma ha solo lo scopo di chiarire che le fattispecie di corruzione di cui agli artt. 318 e 319 c.p. si applicano anche all'incaricato di pubblico servizio, disponendo, altresì, una pena ridotta in misura non superiore ad un terzo.

### **3.8. - Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)**

Con riferimento alle pene stabilite agli artt. 318, comma I, 319, 319-bis, 319-ter e 320 c.p., le stesse si applicano anche al corruttore, ovvero a chi dà o promette denaro o altra utilità al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio.

### **3.9. - Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)**

È punito *"chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata"*.

Sono, altresì, sanzionate le offerte o promesse corruttive finalizzate ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, o ad emettere un atto contrario ai doveri d'ufficio imposti al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio, nonché, quest'ultimi sono punibili ove abbiano sollecitato l'offerta o la promessa.

La condotta di reato consiste nella c.d. proposta corruttiva non accettata, la quale, al fine dell'integrazione della fattispecie in esame, deve essere seria, concreta e determinata, ovvero idonea a generare la concreta possibilità che il destinatario possa accettarla.

L'istigazione è consumata anche quando l'offerta è indeterminata, ma è rimesso al ricevente la facoltà di fissarne i punti essenziali.

**3.10. - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)**

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;

2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;

3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;

4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in

operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

### **3.11. - Trattamento sanzionatorio dei reati di cui all'art. 25 del Decreto**

Ove venisse riscontrata la responsabilità in capo all'Ente, il relativo trattamento sanzionatorio è così ripartito per ciascuna ipotesi di reato prevista all'art. 25 del Decreto:

- 1) per i delitti di cui agli artt. 318, 321 e 322, commi I e III c.p. si applica la sanzione pecuniaria fino a 200 quote;
- 2) per le fattispecie ex artt. 319, 319-ter, comma I, 321, 322, commi II e IV c.p. si applica la sanzione pecuniaria da 200 a 600 quote;
- 3) per i reati previsti agli artt. 317, 319, aggravato ai sensi del 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma II, 319-quater e 321 c.p. si applica la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.

Inoltre, le sanzioni predette si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate agli artt. 320 e 322-bis c.p.

58

Ove venisse disposta la condanna dell'ente per uno dei reati di cui ai nn. 2 e 3 del presente paragrafo, saranno applicate anche le sanzioni interdittive previste all'art. 9, comma II, del Decreto<sup>5</sup> per una durata non inferiore ad un anno.

---

<sup>5</sup>Cfr. Si rinvia al paragrafo 1.3 della Parte Generale del Modello, dedicato alle sanzioni interdittive a carico dell'Ente conseguenti all'accertamento dell'illecito.

#### **4. - Reati di cui all'art. 25-*decies* del Decreto**

Di seguito, verrà analizzata l'unica fattispecie di reato contro l'amministrazione della giustizia - tra quelle previste dal codice penale - richiamata dal Decreto all'art. 25-*decies*.

##### **4.1. - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 377-*bis* c.p.)**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito "*chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere*".

La norma è posta a presidio del corretto svolgimento dell'amministrazione della giustizia contro qualsiasi tipo di ingerenza indebita.

Soggetto passivo del reato deve necessariamente essere taluno che sia stato chiamato a rendere dichiarazioni all'Autorità Giudiziaria.

L'interferenza illecita deve essere idonea a consentire che vengano rilasciate informazioni mendaci, ovvero a indurre l'indagato/imputato ad avvalersi della facoltà di non rispondere, potendo, contrariamente, rilasciare la propria ricostruzione dei fatti.

Il delitto si perfeziona nel momento in cui taluno chiamato a rendere le dichiarazioni dinnanzi l'Autorità Giudiziaria, pronunci il falso o si avvalga del diritto al silenzio.

##### **4.2. - Trattamento sanzionatorio di cui all'art. 25-*decies* del Decreto**

Con riferimento al delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria, ove l'ente venisse condannato si applicherà la pena pecuniaria fino a 500 quote.

## **5. - Aree a rischio**

Le fattispecie oggetto di analisi hanno quale unico presupposto la sussistenza di rapporti tra l'ente e la P.A., incluse relazioni di natura processuale.

Ciò premesso e tenuto conto dello specifico settore in cui Chimec opera, sono state individuate le seguenti aree a rischio:

- relazioni con la P.A.; in particolare, ma non a titolo esaustivo, partecipazione a procedimenti per il rilascio di permessi, certificazioni, autorizzazioni, concessioni ed ogni altro provvedimento utile all'esercizio dell'attività; rapporti, anche extra procedimentali, finalizzati all'accesso agli atti amministrativi, all'ottenimento di informazioni; rapporti in occasione di visite di controllo, ispettive da parte di organi di Autorità pubbliche o di Polizia amministrativa o giudiziaria;
- gestione dei rapporti con fornitori o vettori in possesso di certificati di qualità rilasciati da enti pubblici e/o iscritti ad appositi albi;
- rapporti con le Autorità portuali e doganali per l'attività di acquisizione e/o cessione dall'estero e/o per l'estero di beni e/o servizi utili all'espletamento dell'attività sociale;
- procedure attinenti alla gestione di partecipazione o indizione di gare d'appalto;
- procedimenti giudiziari pendenti presso l'Autorità Giudiziaria italiana ed estera.

60

Le aree indicate assumono rilevanza anche nell'ipotesi in cui le attività predette siano eseguite, in tutto o in parte, da persone fisiche o giuridiche in nome o per conto di Chimec, in virtù di apposite deleghe o per la sottoscrizione di specifici rapporti contrattuali, dei quali deve essere tempestivamente informato l'OdV.

## **6. - Principi generali di comportamento e modalità di attuazione**

Scopo della presente Parte Speciale è quello di fornire adeguati sistemi comportamentali da adottare per scongiurare la concretizzazione del rischio di commissione dei reati elencati, dai quali deriverebbe l'attivazione del sistema sanzionatorio previsto dal Decreto ove venisse riscontrata la responsabilità dell'Ente.

Tali regole di condotta si applicano a tutti i Destinatari<sup>6</sup> del Modello e, in particolare, a tutti coloro che svolgono le proprie mansioni nelle aree di rischio segnalate nel paragrafo precedente, inclusi i soggetti esterni alla Società.

La diffusione e l'attuazione di detti sistemi sono rimessi al Consiglio di Amministrazione di Chimec, in collaborazione con l'OdV.

I Destinatari sono tenuti a conoscere e rispettare tutte le regole di cui alla presente Parte Speciale, nonché:

- il Codice Etico;
- il sistema disciplinare;
- le procedure interne adottate da Chimec per l'assunzione e la formazione del personale;
- le procedure interne adottate da Chimec per la gestione dei rapporti e delle comunicazioni con la P.A.;
- le procedure interne adottate da Chimec per la gestione dei rapporti con i fornitori.

È fatto espresso divieto - per tutti i Destinatari e i collaboratori esterni (quest'ultimi debitamente istruiti con apposite clausole contrattuali) - di:

- adottare comportamenti che, in modo diretto o indiretto, possano integrare le fattispecie di reato di cui agli artt. 24, 25 e 25-*decies* del Decreto;
- assumere posizioni di palese conflitto di interessi nei confronti della P.A. in relazione a quanto previsto dai delitti sopracitati;
- ostacolare, con violenza o minaccia, il regolare corso della giustizia.

In particolare, è assolutamente proibito:

- ricevere e/o erogare denaro o altra utilità - sia volontariamente che su sollecitazione - nei confronti di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio;
- distribuire e/o ricevere regali o accordare vantaggi di qualsiasi natura - di propria iniziativa o su sollecitazione - a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio che possano influenzare la terzietà o l'indipendenza di giudizio, ovvero indurre a fornire specifici vantaggi a Chimec;

---

<sup>6</sup> Per la definizione dei "destinatari", si rinvia alla Parte Generale, Glossario.

- rilasciare promesse di assunzioni che non siano basate su criteri di merito, competenza, professionalità ma, diversamente, consistano in veri e propri favoritismi o forme clientelari privilegiate;
- attribuire compensi o prestazioni a soggetti esterni (ad es. consulenti, revisori o altri professionisti) che non trovino giustificazione in alcun tipo di incarico affidato, nonché versare compensi per prestazioni mai svolte;
- presentare dichiarazioni materialmente alterate o dal contenuto mendace ad organismi pubblici nazionali o appartenenti all'ordinamento comunitario al fine di conseguire contributi o finanziamenti agevolati;
- distrarre eventuali erogazioni concesse dallo Stato, dagli enti pubblici o dalla comunità Europea per scopi diversi rispetto a quelli a cui erano destinati.

Per favorire l'attuazione dei comportamenti predetti, sono richiesti ulteriori adempimenti da parte dei Destinatari:

- gestire i rapporti con la P.A. in maniera trasparente;
- in ipotesi di ispezioni da parte della P.A. (ad es. forze dell'ordine), di tutti i provvedimenti concernenti tale circostanza (ad es. decreto di ispezione, perquisizione e relativi verbali) dovrà essere rilasciata copia dall'Autorità procedente e debitamente conservata presso la Società, unitamente a tutta la documentazione del relativo procedimento;
- quanto agli incarichi conferiti a soggetti esterni, questi devono essere redatti per iscritto, contenere una descrizione chiara e precisa della prestazione da eseguire e il relativo compenso. Prima di procedere al conferimento, gli accordi presi devono essere approvati dalla figura aziendale competente e la relativa documentazione dell'incarico deve essere debitamente archiviata;
- i professionisti esterni sono obbligatoriamente tenuti ad informare Chimec e l'OdV circa l'esistenza di eventuali criticità riscontrate nell'espletamento dell'attività affidata, soprattutto nell'ipotesi in cui vengano individuati comportamenti che potrebbero favorire, in linea generale, la violazione del Modello e, nello specifico, il verificarsi di una delle ipotesi di reato di cui alla presente Parte Speciale;
- nessun pagamento potrà avvenire in contanti o in natura, bensì solo mediante sistemi trasparenti e facilmente tracciabili, fatta eccezione per procedure di piccola cassa;
- le dichiarazioni da rilasciare alla P.A. o ad organismi pubblici comunitari, anche per ottenere finanziamenti, devono contenere notizie veritiere, delle quali verrà svolto debito riscontro;
- coloro che sono preposti ad attività di controllo sui pagamenti, ovvero sulla destinazione di eventuali contributi erogati, devono effettuare una verifica pregnante su detta attività e riferire immediatamente all'OdV eventuali irregolarità;

- con riferimento alla gestione dei procedimenti penali pendenti presso l'Autorità Giudiziaria italiana o estera, ciascun Destinatario è diffidato dal porre in essere violenza o minaccia, ovvero di dare o promettere denaro o utilità affinché il soggetto indagato/imputato renda dichiarazioni non veritiere o eserciti la propria facoltà di non rispondere, potendo invece esporre liberamente la propria rappresentazione dei fatti.

Infine, il Consiglio di Amministrazione di Chimec potrà prevedere ulteriori misure a maggiore tutela delle aree di rischio individuate, ad integrazione degli adempimenti sopra elencati.

## **7. - Schede di evidenza**

Occorre dare debita evidenza delle operazioni svolte nelle aree a rischio sopra indicate.

Le attività a rischio debbono essere portate a conoscenza dell'OdV dai suddetti responsabili (o da soggetti da loro delegati) tramite la compilazione di una Scheda di Evidenza da aggiornarsi su base periodica da cui risulti:

*i)* attività aziendale svolta a contatto con esponenti della Pubblica Amministrazione;

*ii)* luogo e data di svolgimento dell'attività;

*iii)* responsabile/i aziendale/i che ha/hanno gestito l'attività;

*iv)* esponente/i della Pubblica Amministrazione che ha/hanno gestito l'attività;

*v)* osservazioni del Responsabile Aziendale sul rischio di commissione di reati contro la Pubblica Amministrazione;

*vi)* la dichiarazione rilasciata dal Responsabile Interno - per sé e per gli eventuali sub-responsabili interni delegati a svolgere attività che comportano rapporti con la Pubblica Amministrazione - da cui risulti che lo stesso è pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento delle operazioni e che non è incorso in reati considerati dal Decreto;

Sulle operazioni in questione l'OdV potrà predisporre ulteriori controlli dei quali verrà data evidenza scritta.